



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 del Reg. Data 29/06/2011	OGGETTO: Approvazione variazione art. 7 del "Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici da installarsi nelle zone del territorio comunale".
-----------------------------------	---

L'anno **duemilaundici** il giorno ventinove (29) del mese di **giugno**, alle ore 9,30 nella sala polivalente "O. Farias", stante la temporanea inagibilità della sala consiliare del Comune.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
REMO GIOVANETTI - Sindaco	x		ORLANDO D'ANGELO		x
MORENO SABLONE	x		DOMENICO DONATELLI	x	
GIANNI DI FERMO	x		SERAFINO RECANATI	x	
TERENZIO CHIAVAROLI	x		ALBERTO CERRETANI	x	
GABRIELE STARINIERI	x		GIANLUCA BUCCELLA	x	
RAFFAELLA MAZZATENTA		x	ANTONIO DELLE MONACHE	x	
LEONARDO PASQUALONE		x	EMANUELE EVANGELISTA	x	
FRANCO BOTTINI	x		LORENZO CHIAPPINI	x	
MARIO NICCOLO'	x				

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. dott. Gabriele Starinieri nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Loreto Aprutino;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario generale dott.ssa Carla MONACO. La seduta è pubblica;

Alle ore 10,15, il Presidente dichiara aperta la seduta, vengono nominati scrutatori i signori: Chiappini, Recanati e Chiavaroli;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

RILEVATO che in ordine alla presente proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

L'ASSESSORE DONATELLI DOMENICO

Riferisce:

- Che con delibera di consiglio comunale n. 7 del 08/02/2011 è stato approvato il “Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici da installarsi nelle zone del territorio comunale”;
- che è necessario variare il “Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici da installarsi nelle zone del territorio comunale”;
- che l'articolo oggetto di modifica è l'art. 7 concernente gli “IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONA AGRICOLA”;
- che nello specifico il testo attualmente in vigore del predetto art. 7 è quello risultante dal “Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici da installarsi nelle zone del territorio comunale” approvato con delibera di CC n. 7 del 08/02/2011, che di seguito si riporta integralmente:

Articolo 7 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONA AGRICOLA

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

A) Impianti fotovoltaici

- 1. La superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare antecedentemente la conclusione dei lavori di in stazione;*
 - 2. Tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, ecc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;*
 - 3. L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni perimetrali dovranno essere realizzate con strutture leggere in rete di colore verde. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri, non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti, e dovranno consentire il passaggio degli animali attraverso l'impianto, al fine di evitare l'interruzione della continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie animali;*
 - 4. La distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico non deve essere inferiore a ml. 5,00;*
 - 5. La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente gestore della strada;*
 - 6. Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;*
 - 7. La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;*
 - 8. Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;*
 - 9. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere interrati.*
- che è necessario modificare l'articolo in oggetto poiché non sempre è possibile interrare i cavidotti e gli elettrodotti;

- che il Settore III “Assetto ed uso del territorio” di questo Ente, all’uopo interpellato, ha predisposto il nuovo articolato nel testo che segue:

Articolo 7 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONA AGRICOLA

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell’insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell’impianto.

Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

A) Impianti fotovoltaici

- 1. La superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare antecedentemente la conclusione dei lavori di in stazione;*
- 2. Tutti i manufatti fuori terra connessi all’impianto (cabine di trasformazione, ecc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;*
- 3. L’area dell’impianto deve essere recintata. Le recinzioni perimetrali dovranno essere realizzate con strutture leggere in rete di colore verde. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri, non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti, e dovranno consentire il passaggio degli animali attraverso l’impianto, al fine di evitare l’interruzione della continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie animali;*
- 4. La distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l’impianto fotovoltaico non deve essere inferiore a ml. 5,00;*
- 5. La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l’impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell’Ente gestore della strada;*
- 6. Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all’esercizio dell’impianto medesimo;*
- 7. La superficie non occupata dall’impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;*
- 8. Non deve essere modificato in maniera sostanziale l’andamento del terreno preesistente;*
- 9. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere per quanto possibile interrato.**

Intervengono i consiglieri: Evangelista, Cerretani e Chiavaroli;

Il consigliere Evangelista, a nome del proprio gruppo, dichiara il voto favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la esposizione dell’Assessore Donatelli Domenico;

Visto il nuovo testo dell’articolato predisposto dal Settore III “Assetto ed uso del territorio” di questo Ente e ritenuto rispondente alle attuali esigenze per la risoluzione di problemi di interesse generale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con n. 14 voti favorevoli, resi per alzata di mano, espressi all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) MODIFICARE l'art. 7 del vigente "Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici da installarsi nelle zone del territorio comunale", sulla base del testo predisposto dal Settore III "Assetto ed uso del territorio" di questo Ente che di seguito integralmente si riporta:

Articolo 7 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONA AGRICOLA

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

A) Impianti fotovoltaici

1. *La superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare antecedentemente la conclusione dei lavori di in stazione;*
2. *Tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, ecc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;*
3. *L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni perimetrali dovranno essere realizzate con strutture leggere in rete di colore verde. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri, non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti, e dovranno consentire il passaggio degli animali attraverso l'impianto, al fine di evitare l'interruzione della continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie animali;*
4. *La distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico non deve essere inferiore a ml. 5,00;*
5. *La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente gestore della strada;*
6. *Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;*
7. *La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;*
8. *Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;*
9. ***Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere per quanto possibile interrate.***

- 3) DARE MANDATO al Settore III° "Assetto ed uso del territorio" di provvedere ai successivi adempimenti di legge in merito al presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza e giusto quanto stabilito dall'art. 134, comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli, resi per alzata di mano, espressi all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

a) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.